



CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

**Entrate tributi commercio polizia amministrativa - turismo manifestazioni sport cultura teatro
biblioteca -coordinamento uffici**

ORDINANZA N° 57 DEL 04/04/2020

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVE ALLO SPOSTAMENTO DI PERSONE FISICHE E ALTRE DISPOSIZIONI SINO AL 13 APRILE 2020

IL SINDACO

VISTI:

- l'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Sindaco é autorità sanitaria locale autorizzato ad emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;
- ii decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone all'art.3, comma 2, che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;
- il DPCM 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- l'Ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e successive note esplicative;
- il DPCM 25 febbraio 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6";
- il DPCM 1 marzo 2020 avente ad oggetto "razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il DPCM 8 marzo 2020 emanato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della patologia da COVID-19;

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6", applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 consente gli spostamenti delle persone fisiche solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita, motivi di salute;

VISTA l'Ordinanza n. 9/2020 del 20 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che i Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art.1 comma 2 del citato DPCM 9 marzo 2020 con efficacia nel periodo intercorrente dalle ore 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e sino alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020 predisponendo il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche, nonché di vietare nel medesimo arco temporale lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza abituale o domicilio presso le seconde case;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n° 19 e il D.C.P.M. 1° aprile 2020 di proroga delle disposizioni inerenti l'emergenza epidemiologica da coronavirus covid- 19;

RITENUTO utile e necessario garantire un ulteriore elevato livello di distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Ventimiglia;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 16/2020 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria, avente sempre ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 1° aprile 2020 all'art. 1, comma 1, ha esteso efficacia delle disposizioni dei precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, di quelle recate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 1 lett. b), del DPCM 22 marzo 2020, confermato nella sua efficacia dall'art. 1 del DPCM 1 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, dispone che "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

2020 le parole <<. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza>> sono soppresse;

- che l'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone il divieto di assembramenti, è tutt'ora in vigore;

PRESO ATTO che con l'ordinanza regionale 16/2020 sono state rivalutate dal Presidente della giunta regionale anche le disposizioni dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020 alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, disponendo quanto segue:

- a) di confermare, con efficacia dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020;
- b) di vietare, dalle ore 00.00 del 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra Comuni diversi

RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza, peraltro indicate anche nell'ordinanza regionale e la possibilità di emanare misure di contenimento ai sensi dell'art 3 del D.L. n° 19/2020 che non eccedano le norme statali;

VISTO l'art. 50 c. 4 del D.L.gs 267/2000 del TUEL;

TENUTO CONTO dell'art. 3, comma 2, del Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19, che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le norme statali, né eccedendo i limiti indicati nell'art. 1;

CONSIDERATO:

- che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone fatto salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici;
- che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

ORDINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale:

Dalle ore 14.00 di sabato 4 aprile 2020 e sino alle ore 24.00 di lunedì 13 Aprile 2020:

- 1) il divieto della presenza e spostamenti delle persone fisiche nei seguenti luoghi:
 - passeggiata a mare;
 - spiagge e scogliere di tutta la fascia costiera comunale;
 - tutti i giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate;
 - la pista ciclabile e i sentieri cittadini;
- 2) il divieto di transito lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, se non finalizzato a primarie e comprovate necessità o spostamenti lavorativi, così come indicato dai D.P.C.M. 8 Marzo 2020 e D.P.C.M. 9 Marzo 2020;
- 3) il divieto di sosta su panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine;
- 4) il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, per recarsi presso le seconde case allocate nello stesso Comune;
- 5) Rimane valida l'ordinanza n. 54 del 19/03/2020, con le seguenti ulteriori precisazioni e disposizioni:
 - la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;
 - la chiusura delle aree di sgambamento cani;
 - la chiusura delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell'impiantistica sportiva a libera fruizione o in impianti pubblici;
 - la limitazione dell'uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, ritenendoli consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragioni di salute o altre necessità, come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità questi da eseguirsi in prossimità della propria abitazione al fine di ridurre gli spostamenti;

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

- la limitazione di attività motoria (compreso passeggiate) e sportiva di ogni genere salvo che non sia per motivi di salute e richiesta con certificazione medica;
- le uscite con animali da compagnia sono limitate a permettere l'espletamento delle esigenze fisiologiche e devono essere svolte esclusivamente in prossimità della propria abitazione

Eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

Ventimiglia, 04/04/2020

Il Sindaco

Gaetano Scullino / INFOCERT SPA

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: WWW.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081